

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E SIMILARI PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO LE LIBRERIE DI PROSSIMITÀ - E.F. 2026

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente avviso è finalizzato a sostenere l'intera filiera dell'editoria campana attraverso l'incentivazione all'acquisto di libri da parte di biblioteche di ente locale e similari. La Regione Campania, attraverso la concessione di un contributo per l'editoria, intende incrementare e riqualificare il patrimonio delle biblioteche campane, favorendo l'accrescimento dell'offerta culturale, nonché sostenere le librerie e le case editrici campane, dalle quali dette biblioteche acquisteranno i volumi.

ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle seguenti norme:

1. Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021", in particolare l'art. 24, "Interventi per il sostegno alla editoria libraria", a seguito della quale è stato istituito il capitolo U05002 a specifica destinazione, rifinanziato con apposito stanziamento nell'esercizio finanziario 2026.
2. Legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 1° Settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei".
3. Legge regionale 4 settembre 1974, n. 49, "Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche";
4. Deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 04/11/2021, "Interventi per il sostegno alla editoria libraria - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per le biblioteche regionali e pubbliche - Criteri, modalità e requisiti per l'erogazione delle risorse".
5. Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3, "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania";
6. Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 10/04/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio Gestionale 2026-2028 della Regione Campania.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per le finalità di cui all'art. 1, sono state appostate per l'E.F. 2026 le risorse necessarie all'erogazione del contributo oggetto del presente provvedimento, a valere sul capitolo di spesa U05002, nella misura pari a € 200.000,00.
2. L'istruttoria delle domande e l'erogazione del contributo editoria saranno curati dal Settore Promozione e valorizzazione dei beni culturali (di seguito, Settore 209.01.00) - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo.
3. L'assegnazione del contributo avverrà a seguito di istruttoria delle istanze:
 - a) presentate secondo la "modalità a sportello";
 - b) nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, di cui all'art. 5;
 - c) nel limite dell'importo massimo assegnabile, di cui all'art. 7;
 - d) fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
4. Ai fini di un'equa distribuzione delle risorse destinate alla finalità di cui al presente avviso, le istanze relative alle biblioteche già beneficiarie dei contributi editoria per l'E.F. 2025, assegnati con Decreto Dirigenziale n. 161 del 1° agosto 2025, saranno collocate successivamente alle istanze relative alle biblioteche non beneficiarie del contributo per l'E.F. 2025, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Possono presentare la domanda di contributo editoria le biblioteche campane:
 - a) di ente locale e quelle appartenenti a Università, Camere di Commercio ed enti similari¹, come

¹ Consorzi di enti locali, Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette, Autorità Portuali, Enti e agenzie regionali e sub regionali, Fondazioni e istituzioni liriche locali e Teatri stabili di iniziativa pubblica

individuati dal V livello del Piano dei Conti;

- b) che abbiano partecipato **entro il 27/02/2026**, mediante invio del questionario esclusivamente alla P.E.C. anagrafebiblioteche@pec.regione.campania.it, alla rilevazione anagrafica anno 2026 per i servizi erogati nel corso dell'anno 2025, condotta dalla Regione Campania in collaborazione con l'ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico e per le informazioni bibliografiche. A tal fine, non sarà ritenuta valida la partecipazione alla rilevazione anagrafica condotta da Istat.
2. I soggetti interessati, di cui al precedente co. 1, possono presentare istanza per l'acquisto di libri di ogni genere e tipo, da effettuarsi presso librerie di prossimità:
 - a) aventi sede legale o unità locale attiva in Regione Campania;
 - b) con codice ATECO principale n. 47.61.
3. L'acquisto dovrà essere effettuato scegliendo i libri tra quelli pubblicati da almeno 5 (cinque) diversi editori:
 - a) aventi sede legale in Regione Campania;
 - b) con codice ATECO principale n. 58.11;
 - c) che, alla data di presentazione della domanda, presentino un catalogo editoriale composto da almeno n. 30 titoli distinti, verificabile mediante catalogo pubblicato sul sito istituzionale dell'editore o altra documentazione idonea.
4. Il contributo può essere richiesto più di una volta dal medesimo ente, qualora sia titolare di più biblioteche, fermo restando il possesso per ogni biblioteca dei requisiti di cui al precedente comma 1 e l'inoltro di tante istanze quante sono le biblioteche per le quali si richiede il contributo editoria.
5. Il contributo non può essere richiesto per il sostegno dei medesimi interventi già finanziati con altri avvisi pubblici, o con ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania o da altri enti pubblici.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line, accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all'indirizzo <https://servizi-digitali.regione.campania.it>, e utilizzando il servizio digitale dedicato, denominato **"Contributi Editoria Biblioteche 2026"**, secondo le indicazioni contenute nella relativa pagina descrittiva.
2. Il servizio digitale per la presentazione delle istanze sarà attivo **dalle ore 00:00 dell'8 settembre 2026 alle ore 15:00 del 17 settembre 2026**. Al di fuori del periodo temporale indicato, il servizio non sarà accessibile e non sarà quindi possibile presentare la domanda.
3. Il servizio digitale, raggiungibile attraverso il link diretto <https://servizi-digitali.regione.campania.it/ContributiEditoriaBibliotecheEd2026>, sarà accessibile, **a pena di inammissibilità della domanda**, esclusivamente dal rappresentante legale di uno dei soggetti beneficiari individuati al precedente art. 4, co. 1 o da suo delegato, che dovrà autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di identità digitale (SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE – Carta di identità elettronica o CNS – Carta Nazionale dei Servizi). Nel caso l'accesso al servizio avvenga da parte di un delegato, sarà necessario allegare la delega firmata digitalmente dal legale rappresentante. È ammessa anche la firma autografa ma, in tal caso, sarà necessario allegare un documento di riconoscimento fronte/retro e in corso di validità.
4. Durante la compilazione telematica della domanda, tutti i soggetti giuridici istanti dovranno obbligatoriamente dichiarare in modo esplicito il possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
5. A seguito dell'inserimento di tutti i dati obbligatori, richiesti durante la compilazione telematica e contrassegnati dall'asterisco rosso, **le domande di contributo verranno automaticamente generate ed acquisite dal sistema informatico della Regione Campania**, che attribuirà a ciascuna di esse un univoco codice identificativo (ID), registrando la data e l'ora di invio; tali dati saranno visibili nella pagina personale del compilante, che conterrà il riepilogo delle istanze inserite. **La domanda si intenderà pertanto trasmessa e non sarà necessaria nessuna ulteriore azione (non è richiesto firmarla ed inviarla tramite PEC)**, in quanto valida ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), in virtù della modalità telematica di presentazione, che prevede l'identificazione del dichiarante attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le domande, una volta inviate, non potranno essere più modificate. **Si potrà sostituire la domanda presentata**, esclusivamente entro i termini di presentazione di cui all'art. 5, co. 2, **procedendo preliminarmente all'annullamento della domanda precedente**, prima di avviare una nuova compilazione che, per facilitare l'utente, presenterà i dati inseriti della domanda annullata. La Regione Campania non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete

telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. Il servizio digitale per la presentazione delle istanze richiederà il caricamento di un abstract della richiesta di contributo (**Allegato 2**) e una relazione illustrativa delle principali caratteristiche ed attività della biblioteca per la quale si richiede il contributo (**Allegato 3**), che dovranno essere compilati e caricati in formato editabile (.doc, .docx, .odt ecc.), senza alcuna firma.
7. I modelli di cui al precedente comma sono disponibili in formato editabile, insieme all'avviso pubblico, all'indirizzo:
[https://amministrazionetrasparente.regione.campania.it/node?uuid=724b656f-7a33-41a7-968b-6466ddfcc6e6#/,](https://amministrazionetrasparente.regione.campania.it/node?uuid=724b656f-7a33-41a7-968b-6466ddfcc6e6#/) nonché alla pagina descrittiva del servizio digitale per la presentazione delle istanze:
<https://servizi-digitali.regione.campania.it/ContributiEditoriaBibliotecheEd2026>

ART. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. **A pena di inammissibilità**, non potranno essere accolte, le domande:
 - a) presentate in difformità da quanto stabilito al presente avviso;
 - b) presentate in violazione di quanto stabilito all'art. 5, co. 1 e co. 2;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'art. 4, co.1;
 - d) non presentate dal legale rappresentante o da suo delegato secondo le modalità previste dall'art. 5, co. 3;
 - e) relative a biblioteche che non abbiano partecipato **entro il 27/02/2026** alla rilevazione anagrafica anno 2026 per i servizi offerti nel 2025, mediante invio del questionario esclusivamente alla P.E.C. anagrafebiblioteche@pec.regione.campania.it;
 - f) relative a biblioteche che abbiano ricevuto, nel corso dell'anno 2025, un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 9, co. 2 e co. 5.

ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nella misura massima di € 7.000,00 a totale copertura degli acquisti, per ciascuna biblioteca, come individuata ai sensi dell'art. 4, la cui domanda sia:
 - a) presentata secondo le modalità indicate all'art. 5;
 - b) pervenuta nei termini di cui all'art. 5 co. 2;
 - c) ritenuta ammissibile;
 - d) ritenuta finanziabile in base alle modalità di cui all'art. 3, co. 3 e 4.
2. Il contributo all'ultima istanza utilmente collocata in graduatoria è concesso nei limiti della disponibilità residua sul capitolo, qualora la stessa non sia sufficiente a coprire integralmente l'importo richiesto.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Al termine della fase istruttoria, il Settore 209.01.00 adotta i provvedimenti di concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L'elenco degli ammessi al contributo sarà pubblicato sul B.U.R.C. - Bollettino Ufficiale delle Regione Campania, **con valore di notifica agli interessati**, e sul Portale Istituzionale della Regione Campania, nell'area tematica "Cultura e turismo". Il medesimo elenco sarà, inoltre, pubblicato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del portale regionale.
Il Settore 209.01.00 dispone, altresì, la pubblicazione, con valore di notifica agli interessati, dell'elenco delle istanze inammissibili, con indicazione della/e relativa/e causa/e di inammissibilità.
2. Al termine della fase istruttoria, inoltre, per gli enti locali utilmente collocati in graduatoria, si procederà a verificare presso la competente Direzione Generale (D.G. 215.00.00 Ciclo Integrato delle Acque – U.O.S. 215.01.01), l'esistenza di posizioni debitorie nei confronti della Giunta regionale della Campania per canoni idrici e/o servizi depurativi, come previsto dalla normativa regionale vigente (L.R. 27 gennaio 2012, n. 1 e ss.mm.ii.). Nel caso di esistenza di partite debitorie nei confronti della Regione Campania, all'esito positivo della rendicontazione del contributo assegnato, saranno avviate le procedure previste dalla Delibera della Giunta regionale della Campania n. 121 del 27 maggio 2013.

ART. 9 - TEMPI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti beneficiari del contributo editoria dovranno trasmettere la documentazione giustificativa relativa all'utilizzo dello stesso, secondo i tempi e le modalità specificati nel decreto di assegnazione del contributo e, comunque, non oltre il **13 novembre 2026**.

2. In caso di mancata trasmissione di quanto indicato al precedente comma secondo le modalità e i tempi ivi specificati, si procederà alla revoca del contributo concesso.
3. La liquidazione del contributo avverrà a consuntivo, a seguito di rendicontazione, esclusivamente a mezzo di accredito sul codice identificativo IBAN comunicato dall'Ente in sede di istanza, ai sensi dell'art. 1, co. 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 (*Pagamenti in favore dei soggetti sottoposti al regime di Tesoreria Unica*), nonché della Legge 4 agosto 2022, n. 122 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*).
4. Il Settore 209.01.00 si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, anche successivamente all'erogazione del contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, nonché il corretto utilizzo del contributo ottenuto.
5. Qualora vengano riscontrate irregolarità successivamente alla liquidazione del contributo, anche all'esito di eventuali verifiche dei requisiti di cui all'art. 4, si procederà ad avviare la revoca del contributo assegnato e ad attivare le procedure previste per il recupero, anche coattivo, del contributo liquidato, non escluse le eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria, laddove ne ricorra il caso.
6. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella di restituzione dello stesso.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA DEI PAGAMENTI

1. Tutti i beneficiari dovranno garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e tracciabilità della spesa e dei pagamenti, nonché assicurare la necessaria potenzialità di acquisizione in entrata, ad avvenuto positivo perfezionamento della procedura amministrativa, delle somme liquidate in loro favore.
2. A tal fine, per l'ammissibilità delle spese documentate, le stesse dovranno essere pagate esclusivamente a mezzo bonifici bancari o postali, o comunque con l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della filiera dei pagamenti, fino all'esecutore finale della realizzazione delle attività previste dal progetto.
3. I soggetti giuridici pubblici risultati utilmente collocati nella graduatoria approvata e pubblicata sul BURC e ammessi a finanziamento sono tenuti ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al singolo intervento finanziato, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei progetti di investimento pubblico.
4. Il CUP deve essere acquisito e comunicato all'Amministrazione regionale concedente entro il termine perentorio stabilito nel provvedimento di approvazione della graduatoria, decorrente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURC.
5. Il CUP dovrà essere univocamente riferito al singolo progetto finanziato e dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi e contabili connessi all'attuazione del progetto, ivi inclusi gli atti di concessione, impegno, sub-impegno, liquidazione e rendicontazione del contributo.
6. Entro il medesimo termine perentorio di cui al comma 4, il beneficiario è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali oggettive difficoltà non dipendenti dalla propria volontà che impediscano l'acquisizione e la comunicazione del CUP nei termini prescritti, fornendo adeguata motivazione e idonea documentazione a supporto.
7. L'Amministrazione valuta la segnalazione di cui al comma 6 ai fini dell'eventuale riconoscimento della non imputabilità del ritardo, fermo restando che la mancata acquisizione e comunicazione del CUP entro il termine perentorio, in assenza di oggettive cause non imputabili debitamente riscontrate, comporta la decadenza dal contributo assegnato, con conseguente scorrimento della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.
8. I beneficiari sono altresì tenuti a garantire la piena tracciabilità del finanziamento pubblico mediante l'indicazione del CUP in tutti gli atti e documenti contabili e amministrativi connessi all'attuazione del progetto. In particolare, il CUP deve essere obbligatoriamente riportato:
 - a) nelle fatture elettroniche relative alle spese sostenute per l'attuazione del progetto;
 - b) nei mandati di pagamento e nei bonifici bancari o postali;
 - c) in ogni altra documentazione contabile e amministrativa rilevante ai fini della rendicontazione.
9. La mancata indicazione del CUP nei documenti di cui al comma 8 comporta la non ammissibilità della relativa spesa ai fini della liquidazione e/o del riconoscimento del contributo, salvo regolarizzazione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Amministrazione.
10. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disciplinare con successivi atti le modalità operative di gestione, trasmissione e monitoraggio del CUP mediante sistemi informativi dedicati.

ART. 11 - INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO - ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Per informazioni relative al presente Avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e all'erogazione del contributo, a partire dalla pubblicazione dello stesso e fino al giorno prima della chiusura dei termini, sarà possibile utilizzare la sezione FAQ della pagina descrittiva del servizio digitale, compilando l'apposito form. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione FAQ della pagina dedicata al servizio digitale.
2. Responsabile del procedimento è la funzionaria EQ dott.ssa Elena Quaranta – e-mail elena.quaranta@regione.campania.it.
3. È possibile richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006, del Regolamento della Giunta regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Avverso i provvedimenti emanati in conseguenza del presente Avviso sono ammessi:
 - a) istanza di riesame, ai sensi della Legge 241/90;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica di cui all'art. 8, co. 1.

ART. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Campania, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualunque titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali ricorsi avverso il presente Avviso è competente il Foro amministrativo di Napoli.